



UNIVERSITÀ  
di CAMERINO

## BANDO DI CONCORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE INTEGRATIVE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA REVISIONE LEGALE - ANNO 2024

### IL RETTORE

- **Visto** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, relativo al regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile;
- **Vista** la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  - **Visto** il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;
  - **Visto** il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";-
  - **Visto** il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 146 del 25 giugno 2012, relativo al Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; -
  - **Visto** il decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 19 gennaio 2016, n. 63, concernente "Regolamento di attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale" e, in particolare, l'art. 1, comma 3 e l'art. 11, commi 1 e 2;
  - **Vista** l'ordinanza del Ministero dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2023, n. 470 recante le disposizioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
  - **Visto** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui: "1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle



previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”;

- **Visto** il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;

- **Visto** il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'art. 6, comma 8-bis, secondo cui “Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021”;

- **Visto** il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l'art. 6, comma 3, secondo cui “Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge”;

- **Vista** l'ordinanza del Ministero dell'Università e della Ricerca del 29 aprile 2024, n. 633 recante le disposizioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale;

- **Ritenuto** da parte del MUR di adottare per la prima e la seconda sessione dell'anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alla suddetta Ordinanza ministeriale, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie;

## DECRETA

### Svolgimento delle prove integrative per Revisore legale

Nell'ambito della prima e della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista ed Esperto Contabile, indette con ordinanza del MUR del 29 aprile 2024, n. 633 rispettivamente nei mesi di luglio e novembre 2024, si svolgeranno anche le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale si svolgeranno nelle date stabilite dal/dalla Presidente della commissione esaminatrice e verranno rese note con avviso pubblicato nel sito istituzionale di Unicam, al link <https://www.unicam.it/laureato/didattica-post-laurea/esami-di-stato>



Nel caso di contestuale richiesta di ammissione agli esami di Stato di abilitazione per le professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di richiesta a sostenere gli esami integrativi, questi ultimi saranno espletati solo dai/dalle candidati/e che abbiano superato suddetti esami di Stato ed unicamente presso lo stesso Ateneo dove sono stati sostenuti gli esami di abilitazione.

Diversamente, coloro che sono già in possesso dell'abilitazione per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, potranno richiedere di espletare le prove integrative utili per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, presso qualunque degli Atenei sede dei predetti esami di Stato.

#### Titoli per l'ammissione alle prove integrative per Revisore legale

Per l'ammissione alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei Revisori Legali, oltre all'obbligo di aver completato il tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di Revisore Legale di cui al decreto del Ministro dell'economia e Finanze n.146 del 25 giugno 2012, sarà necessario:

a) per i/le candidati/e che intendono abilitarsi alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed espletare le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale, essere in possesso dei titoli accademici previsti per le rispettive abilitazioni all'esercizio della professione di Dottore commercialista e di Esperto Contabile.

#### Titoli accademici per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM 56 (scienze dell'economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77 (scienze economico- aziendali) ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

#### Titoli accademici per l'abilitazione all'esercizio della professione di Esperto Contabile

diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe L 33 (scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

b) per i/le candidati/e che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e intendono espletare le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale, è richiesta la certificazione o la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conseguita abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

#### Contenuto e modalità di presentazione delle domande di ammissione

La domanda di ammissione per l'espletamento delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale, rivolta al/alla Presidente della commissione esaminatrice, dovrà essere presentata esclusivamente on-line, al link <https://www.unicam.it/miiscrivo/> ove verranno pubblicate tutte le informazioni utili (si ricorda ai/alle candidati/e di consultare il sito



<https://www.unicam.it/miiscrivo/> al fine di verificare eventuali variazioni relative alla formalizzazione on-line della domanda di ammissione all'esame di abilitazione).

I termini di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione sono:

- **24 GIUGNO 2024, per la prima sessione;**
- **21 OTTOBRE 2024, per la seconda sessione.**

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, sono stati assenti alle prove o non hanno poi potuto parteciparvi, potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 21 ottobre 2024 facendo riferimento per la documentazione necessaria a quella allegata alla precedente domanda. Anche i contributi versati per la partecipazione alla prima sessione potranno, in questo caso, essere utilizzati per la seconda sessione.

La domanda dovrà essere compilata on-line in ogni sua parte e una volta completata la fase di compilazione la domanda andrà stampata, firmata e riallegata (nella sezione "modifica documenti/titoli valutabili" sempre dopo avere riaperto la domanda di iscrizione all'esame di stato) entro i termini indicati. Nella domanda di ammissione il/la candidato/a dovrà dichiarare di avere diritto all'esonero delle singole prove ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63. I documenti da allegare, sempre da apposita sezione, sono:

- a. per i/le candidati/e che intendono abilitarsi alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed espletare le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale, attestazione o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del titolo di studio posseduto e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (sono esonerati dal presentare tale documento coloro i quali sono in possesso del titolo di ammissione alle prove integrative per Revisore Legale, conseguito presso l'Università degli studi di Camerino). Per i/le candidati/e che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e intendono espletare le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale, attestazione o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 della conseguita abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- b. Attestazione o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di Revisore Legale di cui al D.M. 146/2012 che dovrà essere rilasciata dal MEF. Non costituiscono, invece, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dal "dominus" presso il quale il tirocinio è svolto.
- c. attestazione dell'avvenuto versamento effettuato presso un ufficio postale della tassa erariale di ammissione agli esami, dell'importo di Euro 49,58, sul c/c N. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara- Tasse Scolastiche (su modulo fornito dallo stesso Ufficio Postale).



I/le candidati/e alle prove integrative per Revisore Legale che contestualmente hanno chiesto di partecipare anche agli esami di Stato per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, sono tenuti a corrispondere una sola volta per ciascuna sessione la suddetta tassa governativa di 49,58 euro.

Il versamento del contributo di 100,00 euro previsto per l'ammissione alle prove integrative per Revisore Legale e l'eventuale contributo di Euro 200,00 (dovuto dai/dalle candidati/e che hanno presentato anche la domanda per gli esami di abilitazione per le professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile), dovranno essere effettuati tramite Pago PA.

I versamenti effettuati di tale contributo, non verranno rimborsati. Rimane immutata la possibilità, per coloro che non si presentano alla prima sessione, di poter utilizzare la quota versata nella seconda sessione.

#### Partecipazione candidati/e con disabilità, invalidità e con diagnosi di DSA

La prova è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei/delle candidati/e con certificazione di invalidità, di disabilità a norma dell'articolo 16 della Legge n. 104/1992 e dei/delle candidati/e con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010.

I/le candidati/e con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170 del 2010, per poter beneficiare nello svolgimento della prova di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, dovranno caricare nella propria area personale del database Esse3, utilizzato per le iscrizioni, alla voce Disabilità/DSA, entro la data di scadenza delle domande:

(24 giugno 2024 per la prima sessione – 21 ottobre 2024 per la seconda sessione):

1) • la documentazione medico/clinica in corso di validità, scansionata solo ed esclusivamente in formato .pdf, completa di ogni sua pagina; per la validità della diagnosi funzionali di DSA, leggere con attenzione quanto riportato nell'apposita pagina <https://disabili.unicam.it/certificazione-richiesta/disturbi-specifici-dell%E2%80%99apprendimento-certificazione-richiesta>

2) • la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, compilata e firmata in originale e per esteso, i cui modelli sono presenti ai seguenti link:

- in caso di disabilità (allegato 1 oppure 2):

<https://disabili.unicam.it/certificazione-richiesta/disabilit%C3%A0-certificazione-richiesta>

- in caso di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (allegato 3):

<https://disabili.unicam.it/certificazione-richiesta/disturbi-specifici-dell%E2%80%99apprendimento-certificazione-richiesta>

3) • la domanda di richiesta ausili e/o tempo aggiuntivo, presente ai seguenti link:

- in caso di disabilità (allegato al punto 3) <https://disabili.unicam.it/node/113>

- in caso di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (allegato al punto 3) <https://disabili.unicam.it/bandi-corsi-numero-programmato-info-e-moduli/disturbi-specifici-dell%E2%80%99apprendimento-concorsi-numero>





L'Ateneo provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie previste per legge a far fronte alle singole esigenze manifestate dai/dalle candidati/e, tenendo anche conto di quanto di seguito specificato:

a) il/la candidato/a con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 1992, dovrà, nel termine sopra indicato, presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo e la percentuale di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il/la candidato/a ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione ed eventuali ausili strettamente connessi al tipo della propria disabilità.

b) il/la candidato/a con DSA di cui alla Legge n. 170 del 2010, dovrà, nel termine sopra indicato, presentare all'Ateneo, la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al Decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. Solo in caso di particolare gravità certificata del DSA, l'Ateneo può consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova stessa, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al/alla candidato/a da non più di tre anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati presso il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulari; tavola periodica degli elementi; mappe concettuali; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

I/le candidati/e con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, dovranno caricare nella propria area personale del database Esse3 la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese, entro la data di scadenza di presentazione della domanda.

Gli Organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Per informazioni, consultare la pagina <https://disabili.unicam.it/> o scrivere a [servizio.disabilidsa@unicam.it](mailto:servizio.disabilidsa@unicam.it)

Il tirocinio per l'esercizio dell'attività di Revisore Legale deve essere completato al massimo entro la data di inizio degli esami. I/le candidati/e, che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, dovranno dichiararlo nella domanda medesima riservandosi di presentare l'attestazione di compimento del tirocinio o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 prima dell'inizio dello svolgimento degli esami di abilitazione per Revisore Legale.



I/le candidati/e che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentano priva della documentazione indicata nei precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui hanno chiesto di partecipare.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui sopra quando il Rettore o il Direttore Generale, a proprio insindacabile giudizio, ritengano che il ritardo sia giustificato da gravi motivi.

#### Materie delle prove di esame e modalità di svolgimento

Le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale si svolgeranno in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, nelle date stabilite dal/dalla Presidente della commissione esaminatrice e verranno rese note con avviso pubblicato nel sito istituzionale di Unicam, al link <https://www.unicam.it/laureato/didattica-post-laurea/esami-di-stato>

Le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio professionale della Revisione Legale nell'anno 2024 consisteranno in una prova scritta e una prova orale da svolgersi in presenza.

Con riferimento all'ordine cronologico di svolgimento, le prove si effettuano nel rispetto dell'ordine di svolgimento indicato nel regolamento di riferimento della professione.

Le suddette prove verteranno su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e dovranno accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti il profilo professionale.

Le materie oggetto dell'esame per Revisore Legale sono:

- gestione del rischio e controllo interno;
- principi di revisione nazionali e internazionali;
- disciplina della revisione legale;
- deontologia professionale ed indipendenza;
- tecnica professionale della revisione.

#### Disposizioni finali

Il/la candidato/a dichiarato non idoneo può sostenere gli esami nella sessione successiva, previa presentazione della relativa domanda e versamento dei contributi previsti.

I/le candidati/e sono convocati per il giorno stabilito per l'inizio della sessione di esami, che verrà indicato con apposito avviso pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale (i/le candidati/e non riceveranno alcuna comunicazione)

I/le candidati/e debbono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

#### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (regolamento europeo n. 679/2016)

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai/dalle partecipanti alla selezione in oggetto saranno trattati, in forma cartacea e in maniera



UNIVERSITÀ  
DICAMERINO

automatizzata, dall'Università di Camerino per gestire le procedure inerenti al concorso. Il conferimento dei dati personali indicati nel bando e nella modulistica allegata è facoltativo ma necessario ai fini della partecipazione alla procedura e di ogni operazione consequenziale. L'Università può altresì trattare i dati personali dei candidati al fine di elaborare o fornire al MUR dati statistici o per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, per attività di ricerca e per le attività connesse al diritto allo studio. L'eventuale conferimento da parte del/della candidato/a di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato esclusivamente all'adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove in attuazione delle disposizioni vigenti in materia.

I dati personali potranno essere trattati da personale e collaboratori in qualità di addetti al trattamento dei dati per le pratiche relative alle operazioni oggetto del presente bando; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

In merito al trattamento dei dati personali l'interessato/a ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi, chiederne la cancellazione o la limitazione, opporsi al trattamento, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università di Camerino, titolare del trattamento con sede legale in Piazza Cavour 19/f- 62032 Camerino (MC) e sede operativa in Via Pieragostini n. 18, 62032 Camerino (MC). Il titolare del trattamento è contattabile al seguente recapito: [protocollo@pec.unicam.it](mailto:protocollo@pec.unicam.it)

Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data protection officer – DPO), può essere contattato ai seguenti recapiti: [rpd@unicam.it](mailto:rpd@unicam.it) [rpd@pec.unicam.it](mailto:rpd@pec.unicam.it)

Ai sensi della legge 241/1990, art. 5 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gian Marco Quacquareni, telefono 0737 403049, indirizzo di posta elettronica [marco.quacquareni@unicam.it](mailto:marco.quacquareni@unicam.it)

IL RETTORE  
Prof. Graziano Leoni